

C O P I A

TRIBUNALE DI VELLETRI – SEZ. II FALLIMENTARE

Concordato Preventivo nr.15/2013
G.D. Dott. A. La Malfa
Udienza fissata ex art. 180 l.f. 14.5.2014

**TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE
DEPOSITATO**

**- 2 MAG 2014
IL CANCELLIERE**

**Opposizione avverso l'omologazione della proposta di
concordato preventivo della Ditta Individuale Paolo Bolici**

(Art. 180, comma secondo, R.D. 16 marzo 1942, nr. 267)

* * * * *

La società **UniCredit S.p.A** con sede legale in Roma Via A. Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - Capitale sociale euro, 19.682.999.698,27 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 00348170101, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Criscuoli, codice fiscale CRS DLF 53P08 H703L, partita i.v.a. 02554090650, giusta procura speciale rilasciata su foglio materialmente unito al presente atto rilasciata in data 29 aprile 2014 dall'Avv. Vincenzo Coglitore, quadro direttivo con poteri di firma della Unicredit S.p.A. (Doc. 1), giusta procura per atto del Notaio Angelo Busani di Milano del 21.12.2012, rep. n. 23191, racc. n. 11507 (Doc.2), domiciliata, in uno con il sunnominato avv. Adolfo Criscuoli, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail *avvcriscuoliadolfo@pec.sinapsis-srl.net*. in Velletri, alla Via Pia, nr. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Di Giulio (codice Fiscale DGLFNC76R08C858J), si costituisce in giudizio con il presente atto e, come sopra rappresentata e difesa, deduce, eccepisce e richiede all'On.le Tribunale quanto segue.

* * * * *

I) In data 8 novembre 2012 il sig. Paolo Bolici, titolare dell'omonima ditta individuale, ha depositato presso il Tribunale di Velletri ricorso *ex art. 161, c. 6, L. Fall.*

II) Il Tribunale adito, con decreto del 5 giugno – 11 giugno 2013, ha ammesso la predetta ditta individuale alla procedura di concordato preventivo, ha designato quale Giudice Delegato il Dott. Antonino Pasquale La Malfa e nominato Commissari Giudiziali l'Avv. Renato Negroni e il Dott. Umile Sebastiano Iacovino.

III) I Commissari Giudiziali hanno fissato l'adunanza dei creditori per il giorno 19 novembre 2013.

IV) All'adunanza del 19 novembre 2013 Unicredit s.p.a. e B.N.L.s.p.a. non hanno manifestato il loro voto sulla proposta concordataria.

V) In data 28 novembre 2013 la BNL S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato, Dott. Fabio Gallia, deliberava *“l'espressione di voto contrario alla proposta di concordato preventivo presentato dalla Ditta Bolici Paolo”*.

VI) La B.N.L., con comunicazione del 29 novembre 2013, a firma dell'Avv. Bruno Biscotto, proprio procuratore generale, inviata a mezzo PEC ai Commissari giudiziali, ha espresso il proprio dissenso ai sensi di quanto previsto dall'art. 178, comma IV, c.p.c., all'ammissione della proposta di concordato preventivo presentata dalla ditta individuale Paolo Bolici.

VII) Per quanto riguarda Unicredit s.p.a., in data 6.12.2013, il sottoscritto avvocato ha comunicato il voto negativo per il predetto istituto bancario, quale procuratore e difensore (Doc. 3) – giusta procura dell'8 novembre 2013, rilasciata con atto pubblico ai rogiti del dr. Maurizio Marino, notaio in Verona, rep. nr. 70241, racc. nr. 20224, di Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (Doc. 4), mandataria di Unicredit s.p.a. in forza di procura rilasciata in data 22 gennaio 2008 con atto pubblico del 22 gennaio 2008 ai rogiti del dr. Pietro Sormani, notaio in Milano, rep. nr. 356676, racc. nr. 77776. (Doc. nr. 4bis)

VIII) Sempre per Unicredit s.p.a., in data 9 dicembre 2013 vi è stata comunicazione di voto negativo pervenuta ai Commissari Giudiziali da indirizzo di

posta elettronica riferibile ad Unicredit Credit Management Bank s.p.a., recante in sigla due sottoscrizioni, una dott. Daniele Sesti, quadro direttivo Unicredit Credit Management Bank S.p.A., come si evince dalla procura del 24 giugno 2013 ai rogiti del dott. Carlo Pennazzi Catalani, Notaio in Velletri, rep. nr. 64246, racc. nr. 19354, l'altra della dott.ssa Maura Facciolongo di Unicredit Credit Management Bank S.p.A., diretta ai Commissari Giudiziali dott.ri Iacovino e Negrone e inviata in copia conoscenza al firmatario dott. Sesti Daniele (cfr. doc. nn. 5.1, 5.2.,5.3).

IX) Con decreto dell'8 gennaio 2014 il Tribunale, " letti gli atti della procedura segnatamente la relazione dei Commissari Giudiziari all'esito dello scadere del termine di venti giorni per l'espressione del voto da parte dei creditori; udita la relazione del Giudice Delegato; ritenuto sulla base del conteggio dei commissari giudiziali che la proposta ha conseguito voti favorevoli per complessivi € 27.302.764,67 e voti contrari per complessivi € 34.600.954,46, e dunque non ha raggiunto la maggioranza complessiva necessaria che è pari ad € 31.082.500,71; ritenuto dunque che la proposta di concordato non ha raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli complessivi" visti gli artt. 180 e 162 co. 2 L.F., ha fissato la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'udienza del 10 febbraio 2014.

X) In occasione di detta udienza, con memoria depositata nel corso della stessa, il proponente sig. Paolo Bolici ha contestato l'operato dei Commissari Giudiziali deducendo che essi avere errato nel ritenere valide le espressioni di dissenso manifestate dalla BNL e da Unicredit S.p.a.; di tali voti il proponente ha richiesto la declaratoria di nullità, inesistenza e/o inefficacia.

XI) Il Collegio, in conseguenza di quanto sopra, ha disposto nuova udienza per consentire a tutti i creditori di prendere posizione sulle contestazioni sollevate; in tale nuova udienza si sono costituiti BNL s.p.a. ed Unicredit s.p.a., sostenendo la esistenza, la validità e l'efficacia delle manifestazioni di dissenso manifestate rispetto alla proposta concordataria con le sopra citate manifestazioni di voto negativo.

XII) Con decreto del 10 aprile 2014, depositato in data 17 aprile 2014, il Tribunale di Velletri, ritenendo “*i due voti in contestazione invalidi e non conteggiabili ai fini del voto; ... previo riconteggio dei voti e ritenendo i voti invalidi come non espressi e dunque favorevoli ai sensi dell’art. 178 L.F. la proposta, stante anche il silenzio assenso di BNL e Unicredit, ha raggiunto la maggioranza necessaria per l’approvazione*”, ha revocato il proprio precedente provvedimento di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 162 L.F., fissando ai sensi dell’art. 180 L.F. l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale per il giorno 14 maggio 2014.

XIII) Va aggiunto, per completezza di informazione, che la ditta individuale Paolo Bolici ha presentato avverso il decreto emesso dal tribunale il 18 gennaio 2014, meglio descritto al paragrafo IX del presente atto, reclamo alla Corte di Appello di Roma e che il relativo sub-procedimento, contrassegnato con il nr. R.G.C.A. NR. 50097/2014, nel quale si è costituito Unicredit s.p.a., non è ancora stato definito.

* * * * *

XIV) Costituendosi in opposizione e richiedendo che l’On.le Tribunale voglia non concedere la omologazione, Unicredit S.p.A. come sopra rappresentata e difesa, deduce a sostegno della opposizione alla omologazione qui con il presente atto¹:

a) la mancata approvazione del piano da parte del ceto creditorio, richiedendo al riguardo che l’On.le Tribunale, in sede di accertamento della sussistenza nella fattispecie delle condizioni di legge, *re melius perpensa*, in revoca del precedente proprio decreto 10-17 aprile 2014, voglia considerare che i voti negativi espressi da

¹ In ordine alla legittimazione di Unicredit s.p.a. a proporre opposizione all’omologazione si fa presente che essa sussiste certamente posto che, alla stregua del decreto 10-17 aprile 2014, il voto favorevole è stato presunto per inesistenza del voto contrario ai sensi del quarto comma dell’art. 178 l.f. e che i creditori non votanti sono legittimati all’opposizione all’omologazione del concordato preventivo in qualità di terzi interessati. In tal senso, cfr. * Cass. Civ. Sez. I, 06/11/2013, n. 24970, in Sito Il caso.it, 2013; IL CASO.it, Sez. Giurisprudenza, 9583 - pubb. 17/10/2013, la quale statuisce che “*ai sensi dell’art. 180, comma 2, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), la legittimazione a proporre opposizione all’omologazione del concordato preventivo spetta a qualunque interessato, locuzione riferibile non soltanto a soggetti diversi dai creditori, ma anche a creditori non dissenzienti come coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta*”; * - Cassazione civile, sez. I 26 luglio 2013, n. 13284 - Pres. Plenteda - Est. Maria Rosaria Cultrera, leggibile in IL CASO.it, Sez. Giurisprudenza, 9575 - pubb. 17/10/2013; * Appello Brescia 13 settembre 2013 - Pres. Bitonte - Est. Carla Marina Lendaro., in senso conforme alla precedente citata sentenza; *- Trib. Monza, 29/01/2010, Sadelmi S.p.a. in liquidazione c. Massa dei creditori, FONTI, Fallimento, 2010, 4, 497.

BNL S.p.A. e da Unicredit Credit Management Bank S.p.A., quest'ultima quale mandataria di Unicredit S.p.A., e di cui alla precedente narrativa, siano esistenti, validi ed efficaci e pertanto, non avendo il piano concordatario raggiunta la maggioranza, procedere ex art. 162 L.F.;

b) la mancata sussistenza delle condizioni di ammissibilità alla procedura e di fattibilità legale della proposta e del piano concordatario per effetto della dichiarazione di fallimento della società Servizi Navali s.r.l. (Doc. nr. 6), che nella proposta concordataria viene indicato con il promittente l'acquisto, con proposta irrevocabile, del ramo d'azienda, il tutto come si evince dalla proposta concordataria depositata, già oggetto di inammissibile modifica in pejus, con convenzione affetta da vizio di nullità per indeterminabilità dell'oggetto, come analiticamente indicato nella relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 l.f., in particolare pagine 21-23, pagine 24-25, pagine 38-51 (sul punto cfr. infra, pagina 8 e seguenti, paragrafi dal XXI in poi, di questo atto).

* * * * *

XV) I voti di dissenso espressi dall'avv. Biscotto per B.N.L. s.p.a. e dal sottoscritto avvocato per la mandataria speciale di Unicredit s.p.a., la società Unicredit Credit Management Bank s.p.a. sono esistenti, validi ed efficaci.

XVI) La diversa statuizione dell'On.le Tribunale contenuta nel decreto 10-17 aprile 2104 non tiene conto che: a) la possibilità prevista dall'art. 174 legge fallimentare di nominare con un procura un mandatario speciale in calce all'avviso di convocazione è solo una delle modalità di conferimento della procura; in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 12 novembre 1998, n. 11431, nella quale si statuisce che l'art. 174 comma 2 della legge fallimentare esclude espressamente l'osservanza di formalità, consente libertà di forme, esemplificando soltanto che la procura possa essere scritta anche sull'avviso di convocazione, e può rendere rituale il rilascio della procura di qualsiasi atto purché sia evidente il collegamento con la procedura e cioè con l'adunanza dei creditori che era stata convocata; b) l'art. 84 c.p.c. prevede che quando la parte sta in giudizio con il ministero del difensore – e questo può avvenire anche nella procedura concordataria, come statuito dalla sentenza

della Suprema Corte immediatamente sopra citata, il difensore medesimo può compiere e ricevere nell'interesse della parte stessa tutti gli atti del processo che la legge non riserva espressamente alla parte medesima e che, se autorizzato, come in effetti erano autorizzati l'avv. Biscotto per BNL S.p.A. ed il sottoscritto avvocato per UCCMB, può compiere atti che importino disposizioni del diritto;

c) quand'anche si voglia diversamente ritenere, come in effetti opinò l'On.le Tribunale nel proprio provvedimento 10-17 aprile 2014, è un fatto che i voti dissenzienti espressi da B.N.L. s.p.a e da Unicredit. S.p.a. (quest'ultimo il 6 dicembre 2013) ex art.178, comma terzo, della legge fallimentare sono esistenti, validi ed efficaci, in quanto la norma in questione non prevede alcuna (pretesa) specialità del mandato a votare, che sarebbe prevista dall'art. 174 l.f. e nulla prevede in relazione alla possibilità del creditore di esprimere il proprio voto a mezzo di procuratore: dovrà, dunque, farsi riferimento, per valutare la esistenza, validità ed efficacia dei voti in questione alle norme generali sulla rappresentanza e sul mandato, sostanziali e procedurali; analizzando le procure dell'avv. Biscotto e del sottoscritto avvocato si evince che in entrambe è stabilita la possibilità di rappresentare la parte e che entrambi i professionisti hanno la possibilità di transigere le liti e di disporre, di conseguenza del diritto;

d) la riferibilità della procura al voto nella procedura in questione da parte del sottoscritto avvocato per UCCMB, mandataria di Unicredit s.p.a., appare, in ogni caso, dalla circostanza che essa è allegata al documento contenente la dichiarazione di voto, trasmesso via fax e via pec ai Commissari Giudiziali, in cui in epigrafe viene indicata la procedura concordataria;

e) in ogni caso, per Unicredit s.p.a., vi è poi la dichiarazione di voto, recante la doppia sottoscrizione in sigla dei quadri direttivi Unicredit s.p.a., tra cui la dott.ssa Facciolongo, come riconosce anche l'On.le Tribunale;

f) posto che l'art. 178, comma III, della legge fallimentare, non stabilisce alcuna regola circa la possibilità del creditore di esprimere la propria volontà dissenziente a mezzo di procuratore, e che esso non contiene alcun richiamo all'art. 174 della stessa legge, non appare conforme alla lettera ed allo spirito della normativa ritenere, come fa il Tribunale nel richiamato proprio

provvedimento del 10-17 aprile 1014, che anche in questa fase domini quello che sempre l'On.le Tribunale definisce "il precetto della specialità del mandato" (la cui esistenza si nega per quanto sopra argomentato, n.d.r.); l'interpretazione del Tribunale, al riguardo, viola il noto brocardo secondo cui *ubi lex tacuit noluit* e l'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, a norma del quale "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dalle dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalle intenzioni del legislatore", che se avesse voluto condizionare la possibilità di voto del creditore a mezzo del proprio procuratore ad una determinata modalità di conferimento del mandato, l'avrebbe previsto.

XVII) L'On.le Tribunale vorrà poi valutare che : *i*) nel caso in specie la procura rilasciata alla dott.ssa Faccilongo ed al dott. Sesti costituisce un *mandato speciale*, figura che ricorre quando, come nel caso in specie, l'atto di conferimento dell'incarico determina il tipo (ed eventualmente anche il numero) degli atti da compiere e delle operazioni gestorie; *ii*) alla pagina quarta della procura depositata sub Doc. 2, la stessa inviata ai Commissari Giudiziali a seguita di loro richiesta (Doc. 5.1), è previsto espressamente che i mandatari speciali nominati, tra cui i due firmatari della dichiarazione di voto dissenziente, possano esprimere tale voto; *iii*) ai sensi dell'art. 1708 c.c., "il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento", esso, cioè, riguarda tutti gli atti che si riconnettono all'attività oggetto dell'incarico e che ne costituiscono uno sviluppo necessario e consequenziale (C. 2149/2000; C. 5932/1999; C. 6353/1981; Cass. civ., 23/04/1980, n. 2680. Longo c. Tarantino in Riv. Notar., 1980, 1587); *iv*) il mandato speciale *de quo*, quindi, di cui alla procura notarile prodotta, nella parte in cui faculta i soggetti ivi indicati o attraverso i criteri ivi stabiliti ad esprimere voto nelle procedure concorsuali e concordatarie, ha per oggetto anche l'attività di voto nella singole procedure, tra cui quella avviata dal sig. Bolici; la diversa interpretazione sostenuta dal Tribunale nel richiamato suo provvedimento, sottende la impossibilità di conferire mandato speciale a votare nelle procedure concorsuali in cui sia coinvolto il creditore; di tale

divieto non vi è traccia nella legge; v) quand'anche si volesse ritenere generale il mandato oggetto della procura in questione, il fatto che il voto nella procedura concorsuale di concordato avrebbe la natura di atto di straordinaria amministrazione non costituisce ostacolo al riconoscimento della esistenza, della validità e dell'efficacia del voto in questione, posto che l'art. 1708, co. II, c.c., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della procura generale, né comporta la necessità di una specifica indicazione degli atti compresi nel mandato stesso, essendo sufficiente la menzione del tipo astratto di negozio, non rientrante nei limiti dell'ordinaria amministrazione, che il mandatario è autorizzato a concludere (cfr. in giurisprudenza Cass. Civ. ,Sez. II, 19/04/2012, n. 6138 ed in dottrina Santagata, *Mandato. Disposizioni generali*, in *Comm.cod.civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1985, p.526 e Bile, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, Roma, 1961, p.77), come è avvenuto nel caso in specie.

XIX) L'art. 178, quarto comma, della legge fallimentare prevede che "i creditori che non hanno esercitato il voto in assemblea possono, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica e, in mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti".

Dunque, il voto dissenziente non richiede sottoscrizione, posto che non è possibile sottoscrivere telegrammi o messaggi di posta elettronica. Il Legislatore, sfrondando la procedura da inutili formalismi, pretende solo che sia certa la provenienza del voto, e nel caso in specie tale certezza vi è, posto che: a) il voto di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. viene trasmesso con comunicazione del 9.12.2013 (doc. nr. 1) da posta elettronica certificata (unicreditcmb.pec@actaliscertymail.it) in cui viene indicato quale riferimento la dott.ssa Maura Facciolongo, di cui viene anche trascritto il numero di telefono e che sigla in basso a sinistra la comunicazione. Quest'ultima è stata firmata in sigla dal dott. Daniele Sesti, quadro direttivo Unicredit Credit Management Bank S.p.A., come si evince dalla procura del 24

giugno 2013 ai rogiti del dott. Carlo Pennazzi Catalani, Notaio in Velletri, rep. nr. 64246, racc. nr. 19354, allegata a comunicazione e-mail proveniente dalla dott.ssa Maura Facciolongo di Unicredit Credit Management Bank S.p.A., diretta ai Commissari Giudiziali, dott.ri Iacovino e Negroni, ed inviata in copia conoscenza al firmatario dott. Sesti Daniele

XX) Per quanto fin qui argomentato si richiede che l'On.le Tribunale voglia revocare il proprio provvedimento del 10-17 aprile 2014, accertare e dichiarare la esistenza, la validità e l'efficacia dei voti di dissenso espressi da B.N.L. s.p.a e da Unicredit s.p.a., accertare e dichiarare, altresì che non è stata raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato Bolici, provvedere come per legge a norma dell'art. 162, co. II, secondo comma, della legge fallimentare, in ogni caso respingere il concordato per difetto delle condizioni di legge.

* * * * *

Sul difetto, nel caso in specie, delle condizioni di legge per l'omologazione del concordato – Il fallimento della società Servizi Navali s.r.l. – Nullità del contratto di fitto di ramo d'azienda e delle convenzioni relative alla cessione dello stesso - Non fattibilità legale della proposta e del piano concordatari -

XXI) La società Servizi Navali s.r.l., con sede in Latina (LT), via Carlo Luigi Farini 2, in data 24 aprile 2014 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina (cfr. doc. 6). Tale evento fa venire meno i presupposti legali di sussistenza delle condizioni di legge per l'ammissione al concordato e per un giudizio positivo della fattibilità legale della proposta e del piano, da verificare in sede di omologa, anche sulla base di elementi sopravvenuti, quale è quello in questione.

Invero, al centro della proposta concordataria e del conseguente piano, vi è il contratto di affitto di ramo di azienda con la società Servizi Navali s.r.l. firmato in data 19 dicembre 2011, oggetto di un atto modificativo ed integrativo del 9 agosto 2012, registrato il 10 agosto 2012, con il quale l'affittuaria testualmente *“si impegna e si obbliga all'acquisto del ramo di azienda in affitto entro 120 giorni*

dall'omologazione definitiva del C.P. al corrispettivo di euro 13.000.000,00 oltre IVA, ovvero al diverso corrispettivo che sarà determinato sulla base di una apposita perizia di stima giurata redatta da soggetto con requisiti di cui all'art. 67, lettera d), L.F. scelto da entrambe le parti ed in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma".

Salvo quanto sarà nel paragrafo XXIII dedotto in ordine alla indeterminabilità dell'oggetto del contratto in questione, rilevata dai Commissari Giudiziali nella loro relazione, circostanza questa che già essa incide negativamente sul giudizio di fattibilità legale del piano e della proposta che esso sostiene, il fallimento della società promittente l'acquisto fa venire meno la sussistenza del presupposto per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ed in ogni caso non consente l'omologazione del concordato, in quanto è di ogni evidenza che il cambiamento soggettivo del promittente l'acquisto del ramo d'azienda, trapassato da imprenditore *in bonis* ad imprenditore fallito, annulla la fattibilità legale del piano, non potendo di certo sostenersi che sul piano legale possa considerarsi fattibile un piano che prevede che il soggetto in concordato acquisisca le risorse necessarie per adempiere le obbligazioni concordatarie da un fallito che dovrebbe versare 13 milioni di euro (o qualche centinaia di migliaia di euro in meno, a seconda delle diverse quantificazioni del prezzo).

XXII) A sostegno di quanto dedotto si rileva, in diritto, quanto segue.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, con orientamento fatto proprio da successive pronunce del Giudice di Legittimità (Cassazione civile, sez. I 06 novembre 2013²) e dei Giudici di merito (Tribunale Latina 18 ottobre 2012 Tribunale Monza 10 luglio 2012), hanno chiaramente delineato i tre momenti del controllo giudiziale in sede di omologa del concordato: 1) controllo sulla completezza e regolarità degli atti, in esse comprese la logicità e coerenza delle attestazioni; 2) controllo sulla legittimità degli atti, intesa come rispetto delle norme di legge, di carattere generale o speciale; 3) controllo (di merito) sulla idoneità degli atti, intesa come conformità alla causa concreta del

² Tale sentenza e quelle di seguito citate sentenze sono leggibili sul sito Il Caso.it, http://www.ilcaso.it/fallimenti/indicc-glf.php?id_cont=168.

concordato, con riferimento alla astratta capacità della proposta (e del piano) di assolvere la sua funzione di regolazione della crisi di impresa, con soddisfazione dei creditori non apparente e anche in tempi non irragionevoli.

La fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado", che non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, L.F., ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso.

Il Tribunale, in sede di omologa, deve verificare nuovamente la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato già precedentemente scrutinate con l'apertura della procedura e nel far ciò deve tener conto degli elementi sopravvenuti o comunque tali da incidere sul giudizio positivo che ha sorretto l'ammissione alla procedura.

Invero, nella fase del giudizio di omologa, il controllo del Tribunale non è meramente formale o documentale, ma esteso alla sussistenza dei presupposti sostanziali e della rispondenza della proposta allo schema legale ed ai fini tipici dell'istituto, compresa la verifica in ordine alla non manifesta inadeguatezza delle valutazioni espresse dal professionista attestatore in punto di fattibilità, e ciò anche in assenza di opposizioni. Sul punto risultano significative, insieme con le pronunce già citate:

- Trib. Terni, 26 aprile 2012, Pres. Lanzelotto, Est. Paola Avella;
- Tribunale Siracusa 11 novembre 2011, secondo cui nell'ambito del concordato preventivo, il tribunale mantiene, anche nella fase di omologazione, un potere di controllo finalizzato all'accertamento della perduranza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, controllo condotto non più sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, bensì di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso del commissario giudiziale dopo la presentazione del ricorso ed a seguito del decreto di ammissione alla procedura. Il tribunale, in particolare, conserva un potere di controllo sulla fattibilità del piano, il quale deve essere

coerente con la proposta, serio e concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle realizzabili un'attività liquidatoria;

- Trib. Pescara, 16 ottobre 2008;

- Trib. Napoli, 26 maggio 2010, secondo cui nel concordato preventivo il tribunale ha il potere di verificare la fattibilità del piano proposto nel senso della idoneità della proposta a realizzare le complesse ipotesi di cui all'art. 160, legge fallimentare attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti: si tratta di un vaglio che deve essere fatto la prima volta con l'ammissione alla procedura e successivamente in sede di omologa; Trib. Fermo, 24 novembre 2009, conferma che in sede di omologazione del concordato preventivo, il tribunale ha il compito di verificare la fattibilità del piano attraverso un controllo formale e sostanziale di coerenza tra le premesse e le conclusioni della specifica proposta alla luce delle risultanze successive alla ammissione;

- Trib. Sulmona, 2 novembre 2010;

- Trib. Mantova, 9 dicembre 2010, in cui si legge che una significativa variazione del piano concordatario - inteso come l'insieme delle operazioni previste dal proponente il concordato preventivo per la positiva realizzazione della proposta - intervenuta dopo la votazione dei creditori non può consentire l'omologa del concordato, attesa la stretta connessione che sussiste tra piano e proposta, tale da ritenere che il voto dei creditori sia stato espresso sulla proposta ma in ragione della prospettazione di una determinata strategia di realizzazione dell'attivo.)

XXIII) Come si evince dalla relazione dei Commissari Giudiziali:

a) nell'originario contratto di affitto di ramo d'azienda del 19 dicembre 2011, l'opzione di acquisto della società affittuaria prevedeva che il la compravendita del ramo d'azienda sarebbe dovuta avvenire alle seguenti condizioni: " prezzo complessivo di acquisto pari ad euro 13.000.000,00, con imputazione dei canoni precedentemente tutti versati e corrisposti in conto anticipo prezzo; pagamento contestualmente alla stipula del contratto definitivo di cessione di ramo di azienda; termine per detta stipula entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della

comunicazione di esercizio dell'opzione" (relazione Commissari Giudiziali ex art. 172 l.f., pag 39);

b) con atto modificativo ed integrativo del 9 agosto 2012, registrato in Roma il 10 agosto 2012,¹ con firme autenticate dal Notaio Gianluca Anderlini, era stata prevista la la modifica integrale rispetto all'originale contratto, dell'art. 9., che nel testo originario fissava il canone annuo di affitto di ramo di azienda in euro 800.000,00, e che nel testo modificato prevedeva un canone di affitto annuo di euro 220.000,00 oltre iva ed oneri di legge, e dell'art. 14, che, nel nuovo accordo, disciplinava l'impegno all'acquisto nei seguenti termini: "l'affittuaria si impegna ed obbliga dell'acquisto del ramo di azienda in affitto, entro 120 giorni dalla omologazione definitiva del concordato preventivo ed al corrispettivo di euro 13.000.000,00 oltre iva ed oneri di legge, ovvero al diverso corrispettivo che sarà determinato sulla base di apposita perizia di stima giurata, redatta da soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, III comma, lettera D, L.F., scelto da entrambe le parti di comune accordo e, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il pagamento del prezzo offerto avverrà in 10 rate semestrali di pari importo, la prima a 180 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di acquisto del ramo di azienda. Da detto importo andranno decurtati i canoni di affitto versati fino a quella data" (*ibidem*, pagine 39-40);

c) nel corso della procedura concordataria è stata depositata nota integrativa del con la quale i contraenti (Paolo Bolici e Servizi Navali s.r.l, in persona del proprio legale rappresentante, Silvia Bolici), si sono impegnati "ad aderire quale prezzo del corrispettivo alla stima eseguita dalla Dottoressa Noemi Menichetti, fissato in euro 12.628.780,13" (*ibidem*, pagina 40); le sottoscrizioni di tale accordo non sono state autenticata da notaio (*ibidem*, pagina 46), e l'atto non ha data certa.

Dopo avere dato conto di ciò i Commissari Giudiziali rilevano che:

i) mentre dall'art. 2 dell'originario contratto di affitto risulta che oggetto del contratto è "il godimento e l'utilizzo del lotto di terreno edificabile etc. e dell'appezzamento di terreno edificabile, nonché contratti di leasing dei beni strumentali e da ultimo dei contratti di appalto attivi con le autorizzazioni

amministrative necessarie per l'esercizio delle attività dei contratti di servizi od utenze per lo svolgimento dell'attività, i rapporti di lavoro e le immobilizzazioni materiali ed immateriali adibite all'esercizio dell'impresa" di contro "nell'integrazione oggetto del contratto risulta, invece, ' l'allegato sub A al contratto ' che in realtà si riferisce ad un elenco di dipendenti" (*ibidem*, pagina 41);

ii) "l'oggetto del ramo di azienda è indicato in maniera diversa fra l'originario contratto, la sua integrazione e la perizia della dott.ssa Menichetti" (*ibidem*, pagina 47);

iii) "in buona sostanza, non viene specificato in maniera uniforme nel contratto originario e nella sua integrazione, l'oggetto del ramo d'azienda che dovrà essere interessato alla vendita, con le ovvie conseguenze di legge, in ordine alla indeterminatezza dell'oggetto di un contratto", ed al riguardo i Commissari Giudiziali alle pagg. 48 - 50 dettagliano le differenze dell'oggetto delle due pattuizioni, ed alla pag. 84 affermano che "valgono le considerazioni critiche sopra esplicitate in ordine all'effettiva validità del contratto di affitto di ramo di azienda con l'opzione di acquisto, in ordine alla eventuale nullità dell'oggetto del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325,1346,1418 c.c.";

iv) risulta impossibile determinare il prezzo di cessione (*ibidem*, pag. 46)

Da quanto sopra si evince che il contratto e l'opzione di acquisto sono affette da nullità ai sensi delle disposizioni di legge ora richiamate e ciò incide negativamente sulla fattibilità legale della proposta e del piano concordatari.

XXIV) Concludendo sul punto, l'On.le Tribunale esercitando il controllo di legalità che la legge demanda al Giudice, non potrà non rilevare che non è certo fattibile legalmente un contratto di affitto ed una opzione di acquisto, nulli per indeterminatezza dell'oggetto, e stipulati tra l'imprenditore Bolici ed una società appartenente al suo gruppo, la Servizi Navali s.r.l., decotta e dichiarata fallita.

XXV) A quanto sopra si aggiunga che:

a) come si evince dalla relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 l.f. (cfr. in particolare, pagg. 11-16), pur essendo stato investito ripetutamente da richieste scritte e verbali provenienti dagli indicati organi della procedura, il Sig. Paolo Bolici si è sottratto al deposito di documenti fondamentali, allegando guasti al sistema informatico durati per un lungo periodo di tempo, circostanza questa non certo credibile;

b) “la contabilità nella sua interezza non è stata depositata, sebbene più volte richiesta. Più precisamente non sono stati prodotti il libro giornale ed i partitari contabili” (*ibidem*, pag. 21);

c) “le informazioni richieste dai Commissari Giudiziali non sono state totalmente esaudite, come già detto, in ordine alla mancata consegna di parte della documentazione e di ulteriore informazioni contabili, soprattutto relativamente alle partecipate estere” (*ibidem*, pag. 22);

d) “la contabilità non è stata depositata per intero” (*ibidem*, pag. 22);

e) “non sono stati forniti i bilanci al 31.12.2012 di tutte le società partecipate in capo alla ditta individuale, ad eccezione della Inside s.r.l.” (*ibidem*, pag. 22);

f) “il debitore non ha provveduto a depositare periodicamente una relazione aggiornata sull’attività di gestione con le relative movimentazioni, nella pendenza della procedura” (*ibidem*, pag. 22)

g) “il debitore non ha fornito le necessarie informazioni circa l’esatto contenuto patrimoniale, *rectius* circa l’oggetto del contratto di affitto di azienda contenente anche l’opzione di acquisto da parte della Servizi Navali s.r.l.” (*ibidem*, pag. 23);

h) sono stati inseriti nel perimetro del ramo di azienda beni che non vi erano ricompresi ed il cui valore è stato computato in proposta quali ulteriori voci di attivo, si tratta dei cespiti indicati alla pag. 50 della relazione dei Commissari Giudiziali, ripetutamente sopra citata, nonché i beni immobili anch’essi specificamente indicati in detta relazione alle pagg. 43 - 44 e 48 - 49;

i) i valori delle partecipazioni non sono risultati essere verificabili attesa la carenza di documentazione non colmata nonostante le numerose richieste dei Commissari Giudiziali;

l) sono risultate incongruenze e non corrispondenze al vero dei valori di mercato degli immobili e delle partecipazioni di cui la Sig.ra Libernini Beatrice è comproprietaria con il Sig. Paolo Bolici, non nella misura del 50%, come falsamente affermato in proposta, bensì nella proporzione del 33%.

Il tutto come analiticamente dettagliato, anche con riferimento alla partecipazione al capitale sociale della società Silvia ltd. alle pagine 69 – 70 della richiamata relazione;

m) l'On.le Tribunale nel proprio provvedimento del 10 aprile 2013 ha ritenuto che:

* “nessuna indicazione è contenuta”;

* nella relazione ex art. 161 l.f. effettuata dall'attestatore, “relativamente alla consistenza della contabilità di impresa, né alle modalità con cui essa è tenuta, né ancora relativamente alla rispondenza alle regole contabili ed alle verifiche che l'attestatore ha compiuto al fine di affermare la predetta veridicità”;

* “piuttosto carenti ed anche poco chiare appaiono anche le verifiche relativamente ai crediti commerciali ed ai crediti in contenzioso (particolarmente per i crediti REDERIJ ROTTERDAM, la cui posizione poco chiara, e per il credito w/BL per sottoscrizione quote società), i cui ammontare *sono tali da incidere sulla possibilità di soddisfare anche in minima parte il passivo chirografario, in caso di mancata escussione*”;

* “sono assenti in atti, inoltre, le perizie di stima dell'Ing. Criserà, richiamate dall'attestatore e non vi sono adeguati approfondimenti circa la possibilità o meno di ricavare effettivamente dagli immobili i valori indicati, stanti le situazioni di comproprietà in atto e l'attuale fase di mercato”;

n) nonostante i rilievi sopra formulati, il debitore non procedeva a depositare tutta la documentazione necessaria ed a fornire le dovute informazioni, tanto che l'On.le Tribunale in data 10 aprile 2013 concedeva nuovo termine fino al 30 maggio 2013 “per chiarimenti e per eventualmente integrare e/o modificare la proposta e la

relazione attestativa” rilevando tra l’altro che “non si rinviene ancora una adeguata valutazione della garanzia del credito verso Libernini (manca una stima dei beni in Atene e soprattutto delle quote sociali); su tale punto anche l’attestazione appare carente” e che “è contraddittorio a pag. 6 dell’integrazione la parte in cui il prezzo dell’azienda è determinato in caso di mancato accordo da uno stimatore nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, mentre in seguito si afferma che spetta al Liquidatore la potestà di nomina dello stimatore”, profilo questo che determina una ulteriore nullità del contratto di cessione del ramo di azienda.

* * * * *

Per quanto sopra espresso si richiede che l’On.le Tribunale voglia, in accoglimento della presente opposizione non omologare il concordato e provvedere come per legge.

Al momento della costituzione si depositano i seguenti documenti in fascicolo di parte munito di proprio indice foliaro:

Ci si riserva la produzione di ulteriore documentazione e la richiesta di mezzi istruttori e fin d’ora si chiede che l’On.le Tribunale voglia richiedere, anche d’ufficio, tutti i mezzi istruttori che si appaleseranno necessari per la decisione della stessa.

Doc. A) Originale della memoria in opposizione di Unicredit S.p.A.

Doc. 1) Attestazione facoltà di firma.

Doc. 2) Procura per atto del Notaio Angelo Busani di Milano del 21.12.2012, rep. n. 23191, racc. n. 11507.

Doc. 3) Comunicazione di voto negativo del 6.12.2013.

Doc. 4) Procura dell'8 novembre 2013, rilasciata con atto pubblico ai rogiti del dr. Maurizio Marino, notaio in Verona, rep. nr. 70241, racc. nr. 20224, di Unicredit Credit Management Bank s.p.a..

Doc. 4bis) Procura rilasciata in data 22 gennaio 2008 con atto pubblico del 22 gennaio 2008 ai rogiti del dr. Pietro Sormani, notaio in Milano, rep nr. 356676, racc. nr. 77776.

Doc. 5.1) Stampa della e-mail da unicreditcmb.pec@actaliscertimail.it a cp15.2013velletri@pecfallimenti.ti del 9 dicembre 2013, avente ad oggetto "Bolici Paolo" con sovra riportata e-mail del 9 dicembre 2013 cp15.2013velletri@pecfallimenti.ti a unicreditcmb.pec@actaliscertimail.it.

Doc. 5.2) Dichiarazione di voto di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. in qualità di mandataria di Unicredit S.p.A. del 9 dicembre 2013.

Doc. 5.3) Stampa della e-mail riportante la ricevuta di avvenuta consegna del 9 dicembre 2013, ore 11.16.14


Doc. 6) Visura ordinaria camerale della Servizi Navali s.r.l.

Con ossequio.

Roma-Velletri

29-30 aprile 2014

Avv. Adolfo Criscuoli



PROCURA SPECIALE
(art. 83 c.p.c.)


Nella mia qualità di Quadro Direttivo con poteri di firma della UniCredit S.p.A., con sede in Roma, via A. Specchi n. 16, capitale sociale euro 19.682.999.698,27, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, giusta procura per Notaio Angelo Busani di Milano del 21.12.2012, rep. n. 23191, racc. n. 11507, io sottoscritto Avv. Vincenzo Coglitore, nato a Palermo il 5 dicembre 1961, domiciliato in Roma presso Largo Angelo Fochetti n. 16, nomino e costituisco procuratore e difensore di Unicredit S.p.A., perché, nella procedura di concordato preventivo pendente innanzi al Tribunale di Velletri – Sezione Fallimentare, nr. 15 del 2013, si costituisca in nome e per conto dell'indicato istituto bancario nel giudizio di omologazione dell'indicato concordato, dispiegando opposizione avverso l'omologazione del concordato preventivo medesimo proposto dalla Ditta Individuale Ing. Paolo Bolici, udienza fissata dal Tribunale di Velletri per il giorno 14 maggio 2014 con provvedimento dell'indicato Tribunale del 10 aprile 2014, l'Avv. Adolfo Criscuoli, nato a Salerno l'8 settembre 1953, codice fiscale CRS DLF 53P08 H703L, con studio in Roma, Via Nazionale nr. 172. Eleggo, nella sopra indicata veste ed in uno con l'Avv. Adolfo Criscuoli, con la società da lui rappresentata, difesa ed assistita, domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Di Giulio (DGLFNC76R08C858J) sito in Velletri alla Via Pia n° 2, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 Dlgs 196/03 e successive modifiche dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali finalizzato all'espletamento dell'incarico conferito.

Roma, 29 aprile 2014

Roma, 29 aprile 2014

Per Unicredit. S.p.a.

Avv. Vincenzo Coglitore



Visto per l'autentica

Avv. Adolfo Criscuoli

